



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore

dott. Raffaele Miele - Consigliere

dott. Luca Ponzillo - Consigliere

ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- *sexies*, ultimo comma cpc,

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **3537** del registro generale degli affari contenziosi dell'anno **2025**, trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2026

tra

Parte_1 (CF *C.F._1*) e *Parte_2* (CF *C.F._2*), nella qualità di eredi con beneficio di inventario (all. 1) del *de cuius* dott. *Persona_1* cessionario, in forza del contratto del 20.11.2017 (all.2), delle posizioni giuridiche attive e passive di *CP_1* già *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_1*, P.I. *P.IVA_2*) derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Andrea Gemma (C.F. *C.F._3*; PEC. *Email_1*; Fax 06/84242872) e Paolo Clarizia (C.F. *C.F._4*; Fax 0632609846, PEC: *Email_2*), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via di Villa Patrizi 13, giusta delega in calce al ricorso in riassunzione,

- **ATTORI IN RIASSUNZIONE** -

e

Controparte_3, nato a Torrevieja (Spagna), il 31 dicembre 1937, residente in Corsier en Suisse, Ginevra (Svizzera), 21 Chemin des Fenasses (C.F. *C.F._5*),

- **CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE** -

e

Controparte_4

[...] (C.F.: P.IVA_3 in persona del liquidatore giudiziale, Via Enrico Mattei n. 14 – 60125, CP_4

- **CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE -**

e

Controparte_4

(C.F.: P.IVA_3) in persona del liquidatore, legale rappresentante *pro tempore*, Via Enrico Mattei n. 14 – 60125, CP_4

- **CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE -**

e

CP_1 già Controparte_2 – giusto atto di fusione per incorporazione, Rep. N. 128412 Racc. N. 48473 del 16 ottobre 2008, per Notar Persona_2 di Roma - con sede in Roma (RM), alla Via Archimede n. 57, C.F.: P.IVA_1 , P.I. P.IVA_2 , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

- **CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE -**

e

Controparte_5 (C.F.: C.F._6), residente in Roma (RM) alla Via Ronciglione n. 20, nella qualità di erede con beneficio di inventario del *de cuius*, dott. [...] Per_1 cessionario, in forza del contratto del 20.11.2017, delle posizioni giuridiche attive e passive di CP_1 già Controparte_2 (C.F. P.IVA_1 , P.I. P.IVA_2),

- **CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE -**

e

Controparte_6 nato a Roma il 13 maggio 1989, ivi residente in Via Ronciglione n. 20, codice fiscale C.F._7 , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gusella del Foro di CP_4 c.f. CodiceFiscale_8 , pec: Email_3 ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in CP_4 Viale della Vittoria 2, giusta procura speciale,

- **CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE -**

e

Controparte_7 (C.F.: C.F._9), residente in Firenze (FI) a Lungarno Serristori n. 29, nella qualità di erede con beneficio di inventario del *de cuius* dott. Persona_1 cessionario, in forza del contratto del 20.11.2017, delle posizioni giuridiche attive e passive di CP_1 [...] già Controparte_2 (C.F. P.IVA_1 P.I. P.IVA_2 ,

- **CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE -**

e

Controparte_8 C.F.: *C.F._9*), residente in San Fernando de Ses Roques, Spagna nella circoscrizione consolare di Barcellona, all'indirizzo Venta De Sa Punta 3902 CAP 07871, nella qualità di erede con beneficio di inventario del *de cuius* dott. *Persona_1* cessionario, in forza del contratto del 20.11.2017, delle posizioni giuridiche attive e passive di *CP_1* [...] già *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_1* P.I. *P.IVA_2* ,
- **CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE** -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. — Con atto di citazione in riassunzione *Parte_1* e *Parte_2* hanno riassunto il giudizio, ai sensi dell'articolo 392 cpc, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 7597 pubblicata il 21 marzo 2025 e comunicata il 24 marzo 2024, sul ricorso n.r.g. 31349/2020 (all. A), con cui è stato accolto il loro il ricorso incidentale, limitatamente al primo motivo, ed è stata cassata la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4374/2020 pubblicata il giorno 22 settembre 2020, con cui è stata rigettata l'impugnazione avverso il lodo arbitrale rituale, reso dai Prof.ri Avv.ti Andrea Di Porto (Presidente), Guido Alpa (Arbitro), Natalino Irti (Arbitro), nel procedimento arbitrale, con sede in Roma, tra *CP_1* *Controparte_4* [...] e *Controparte_3* e depositato in data 29/06/15, non notificato.

§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza della Corte di Cassazione come qui di seguito viene riportato.

"1. Con domanda del 31.1.2013, CP_1 (quale incorporante di Controparte_2 [...] intraprese un procedimento arbitrale nei confronti di Controparte_3 e di [...] Controparte_4 (già Controparte_9 per il prosiegua, brevemente, anche CP_1), formulando al nominato collegio arbitrale i seguenti quesiti: 1) accertarsi la violazione, da parte del CP_3 sia dell'obbligo di buona fede e correttezza, sia dell'art. 1344 cod. civ., per avere questi, cedendo la partecipazione in Controparte_9 "di fatto" ceduto il cantiere e svuotato di contenuto economico la garanzia prestata da Controparte_9 2) accertarsi la violazione, da parte di [...] CP_9 dell'art. 3 della scrittura integrativa del 9 giugno 2003 e dell'obbligo di buona fede, per non avere comunicato a Controparte_2 l'intervenuto mutamento della propria compagine sociale che, di fatto, aveva comportato la cessione del cantiere a terzi; 3) accertarsi il grave inadempimento del CP_3 e di Controparte_9 agli obblighi assunti con il preliminare sottoscritto il 27 febbraio 2003, con particolare riferimento all'obbligo di corrispondere il prezzo delle azioni (convenzionalmente prestabilito in € 60,00 per azione), allorquando Controparte_2 [...] aveva esercitato il proprio diritto di opzione; 4) accertarsi e dichiararsi la risoluzione del preliminare, della scrittura integrativa e del contratto definitivo, condannandosi il CP_3 ed

Controparte_9 in solido, alla restituzione del cantiere, ovvero, in caso di impossibilità di tale restituzione, al risarcimento di tutti i danni subiti, liquidando il controvalore economico del cantiere stesso come stimato dalle parti nel contratto preliminare, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di suo trasferimento a quella dell'effettivo pagamento, oltre all'ulteriore danno emergente e lucro cessante patito, ferma la condanna al pagamento della penale di cui all'art. 12 del contratto preliminare, maggiorata di interessi e rivalutazione; 5) accertata la violazione dei patti contrattuali e la violazione dell'obbligo di buona fede e l'inadempimento di cui ai quesiti nn. 1, 2 e 3, accertarsi: 5-a) l'obbligo del CP_3 e di Controparte_9 di provvedere al pagamento della penale suddetta, con conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento dell'importo pari a € 1.000.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento; 5-b) l'obbligo del CP_3 e di Controparte_9 di provvedere al risarcimento dei danni subiti e subendi da CP_1 nella misura del danno emergente e del lucro cessante di cui in atti o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

1.1. Costituendosi innanzi agli arbitri, Controparte_9 chiese: i) dichiararsi l'incompetenza del collegio arbitrale a decidere su tutte le domande proposte nei suoi confronti per mancanza di valida sottoscrizione/inopponibilità della clausola compromissoria e comunque su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii) in subordine, respingersi tutte le domande formulate da CP_1 nei suoi confronti perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, decadute e prescritte; iii) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di restituzione del cantiere, accertarsi l'obbligo di CP_1 di rimborso delle spese di manutenzione del cantiere medio tempore sostenute, dei miglioramenti di natura legale, autorizzatoria e commerciale e, per l'effetto, condannarsi la medesima società al risarcimento di tali somme, nonché dei costi e delle perdite connesse allo scorporo del cantiere dal complesso aziendale, con condanna altresì alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto definitivo; iv) in subordine, ravvisarsi il concorso di colpa di CP_1 nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod. civ.; v) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale, ridurne l'entità in quanto manifestamente eccessiva; vi) in subordine, dichiararsi il CP_3 tenuto a manlevare e tenere indenne Controparte_9 da ogni condanna dalla stessa subita nei confronti di CP_1 e, pertanto, condannarlo a pagare alla prima ogni somma derivante dall'accoglimento totale o parziale delle domande di quest'ultima.

1.1.1. Il CP_3 invece, chiese: i) dichiararsi l'incompetenza e/o la carenza di giurisdizione su tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_9 e di quelle proposte da quest'ultima nei suoi confronti, nonché su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii) respingersi tutte le domande formulate da CP_1 nei suoi confronti perché inammissibili ed infondate; iii) in

subordine, valutato il comportamento di Controparte_2 nel periodo 30 ottobre 2006 – 31 gennaio 2013, accertarsi la scarsa importanza dell'inadempimento del CP_3 avuto riguardo all'interesse dell'appena menzionata società; iv) in subordine, accertato il concorso del fatto colposo di CP_1 escludersi e/o comunque ridursi il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento all'obbligo di acquisto delle azioni Rodriguez Group.

2. Con lodo del 29 giugno 2015, il collegio arbitrale: 1) dichiarò la propria competenza a decidere sulle domande formulate da CP_1 in relazione agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa, nonché sulle domande formulate dalla medesima società con riguardo al contratto definitivo; 2) dichiarò la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da Controparte_9 nei confronti del CP_3 3) accolse, per le ragioni e nei limiti contenuti nei motivi della decisione, le domande formulate da CP_1 nella prima parte dei quesiti n. 1 e n. 2 nei confronti del CP_3 e di Controparte_9 e, per l'effetto, li condannò, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 750.000,00 a favore di CP_1 nella misura del 50% ciascuno; 4) respinse tutte le altre domande formulate da CP_1 5) pose a carico delle parti le spese di funzionamento del collegio arbitrale oltre ai compensi del consulente tecnico d'ufficio, come definitivamente liquidati e nella proporzione indicata nei motivi della decisione, fermo il vincolo di solidarietà tra le stesse parti; 6) compensò integralmente tra le parti le spese di difesa; 7) dichiarò assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione.

3. Pronunciando sulle impugnazioni, principale ed incidentali, promosse contro quel lodo, rispettivamente, da CP_1 (già Controparte_2 e dal CP_3 e da CP_1, l'adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 10/22 settembre 2020, n. 4374, le respinse interamente, compensando tra le parti le spese del giudizio.

3.1. In particolare, quella corte: i) quanto alla impugnazione di CP_1 osservò che « CP_1 si duole che il collegio arbitrale si sia così espresso: dal chiaro tenore dell'art. 3 della scrittura integrativa (l'art. 3 recita: la Controparte_9 si impegna a comunicare a CNE, con almeno 30 giorni di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il cantiere che sarà trasferito) non si può ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere in detta clausola anche la cessione delle quote di Controparte_9, senza spiegare e chiarire il motivo per il quale dal presunto chiaro tenore letterale della clausola non si potrebbe invece ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere anche la cessione delle quote. Si tratterebbe, quindi, di una motivazione solo apparente perché l'affermazione non sarebbe sorretta da alcun conforto motivazionale. La censura è infondata perché frutto di una riduttiva lettura del lodo con estrapolazione soltanto della frase sopra riportata. La questione, in verità, è esaminata nel lodo da pag. 27 (paragrafo n. 6) a pag. 31 e gli arbitri hanno dato conto della evoluzione teorica della questione di diritto e cioè se la cessione

del pacchetto di quote di una società a responsabilità limitata – proprietaria di un determinato patrimonio immobiliare – equivalga al trasferimento di proprietà del medesimo patrimonio. Gli arbitri, dopo aver ripercorso gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sulla questione, hanno disatteso la tesi di Adria, sulla equivalenza del trasferimento delle azioni della società con il trasferimento dei beni contenuti nel suo patrimonio. La motivazione di tale decisione è articolata (pag. 31) in più punti e non si può sostenere che si tratti di motivazione apparente, vizio che sussiste soltanto se la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la individuazione della ratio decidendi (Cass. 11301/2009). Il secondo motivo è equivalente al primo e teso a dimostrare un vizio motivazionale, inesistente per quanto appena sopra detto. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di nullità del lodo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c. Il motivo è infondato perché già contraddittorio in tesi (se la motivazione ha violato i canoni ermeneutici fissati dalle richiamate norme vuol dire che la motivazione stessa non è inesistente) oltre ad essere formulato in modo apodittico (la violazione consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il collegio è giunto a conclusioni diverse da quelle sollecitate dall'appellante). Anche il quarto motivo di nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c. è infondato e sostanzialmente volto ad un riesame nel merito della vicenda. Il motivo, più in particolare, riguarda la prova che nel caso in esame ricorressero alcune particolari condizioni e cioè che la cessione delle quote facesse esplicito riferimento ai beni compresi nel patrimonio sociale mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali ovvero che la cessione riguardasse la totalità delle quote e che il patrimonio sociale fosse costituito unicamente da tale immobile. In difetto di prova sulla ricorrenza di tali circostanze, il collegio si è attenuto all'orientamento che nega l'equivalenza sostenuta da CP_1. Non sembra sussistere quindi alcuna violazione di diritto sui principi che regolano l'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale»; ii) con riguardo alla impugnazione incidentale del CP_3 opinò che «Il primo motivo esposto in via incidentale riguarda la insufficienza della motivazione con riferimento al capo del lodo che ha sanzionato per violazione del principio di buona fede la mancata informativa all'attore della cessione delle quote della Isa s.r.l. Anche in questo caso v'è una coerente e logica motivazione della decisione arbitrale e il vizio denunciato è in realtà volto più ad ottenere un riesame nel merito della vicenda che a sostenere un vizio di nullità formale del lodo. Quanto alla questione ostativa alla fase rescissoria per essere CP_3 residente in Svizzera, essa resta assorbita dal rigetto dei formulati motivi di nullità»; iii) circa, infine, l'impugnazione incidentale di CP_1, ritenne che «Il motivo diretto ad eccepire la nullità del lodo in relazione alla condanna della CP_1 al risarcimento del danno patito da CP_1 in solido con il CP_3 è una mera riproposizione di difese, persino priva della specifica descrizione del vizio, ed è volta ad un riesame diretto del merito della

vicenda. La seconda censura sulla incompetenza degli arbitri in relazione alle domande svolte quanto agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta e nella scrittura privata integrativa, è del pari infondata. La censura è di puro merito, è lo stesso appellante incidentale ad affermare che la “soluzione non convince” (comparsa conclusionale pag. 32), che è cosa del tutto diversa dalla nullità del lodo”.

§ 3. — Con l’atto di riassunzione **Parte_1** e **Parte_2** hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d’Appello adita, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, accertare e dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato, per tutti gli i motivi di cui in atti e per l’effetto:

1. accertare e dichiarare la violazione dell’obbligo di buona fede in executivis da parte del Sig.

Controparte_3

2. accertare e dichiarare la violazione, da parte dell’ **Controparte_4**

[...] quale incorporante della **Controparte_11** dell’art. 3 della scrittura privata del 9 giugno 2003, integrativa e modificativa del contratto preliminare del 27 febbraio 2003, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo di informativa;

3. accertare e dichiarare il grave inadempimento delle controparti, per non aver dato esatta esecuzione agli obblighi previsti dal contratto preliminare stipulato in data 27 febbraio 2003 e dalla successiva scrittura privata integrativa stipulata in data 9 giugno 2003, ed in particolare per non aver corrisposto il prezzo delle (convenzionalmente prestabilito in € 60,00 per azione), allorché CNE ha esercitato il proprio diritto di opzione.

4. Per l’effetto, accertare e dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto preliminare stipulato in data 27 febbraio 2003, della successiva scrittura privata integrativa stipulata in data 9 giugno 2003 e del contratto di permuta stipulato in data 25 giugno 2003, condannando le controparti in solido, e i loro aventi causa alla restituzione in favore dei Sig.ri **Parte_1** e **Parte_2** nella qualità del Cantiere, meglio individuato in narrativa in fatto.

5. A seguito dell’accertamento della violazione dell’obbligo di buona fede e dell’inadempimento di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 che precedono, accertare e dichiarare l’obbligo delle controparti, al pagamento della penale di cui all’art. 12 del contratto preliminare del 27 febbraio 2003, richiamato dall’art. 3 della scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003, e per l’effetto condannare ciascuna controparte, al pagamento in favore dei Sig.ri **Parte_1** e **Pt_2** [...] nella qualità, dell’importo pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00 euro), oltre interessi legali maturati dalla richiesta di cui alla lettera accomandata del 30 ottobre 2006 e sino alla data dell’effettivo pagamento.

6. accertare e dichiarare, l’obbligo delle controparti, al risarcimento dei danni subiti e subendi

dalla CP_1 e per essa dei suoi aventi causa Parte_1 e Parte_2 nella qualità nella misura del danno emergente e del lucro cessante di cui in atti o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

7. accertare e dichiarare, in via graduata, qualora fosse impossibile procedere alla restituzione del Cantiere, meglio descritto in narrativa, come indicato nel precedente punto 4, la responsabilità delle controparti, al risarcimento del danno per i titoli di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e, per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_3 e/o Controparte_4 quale incorporante della Controparte_11 al risarcimento di tutti i danni subiti, liquidando il controvalore economico del cantiere come stimato dalle parti nel Contratto Preliminare di Permuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di trasferimento del Cantiere alla data dell'effettivo pagamento, oltre all'ulteriore danno emergente e lucro cessante patito, di cui in atti o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ferma la condanna al pagamento della penale di cui sopra, maggiorata di interessi e rivalutazione”.

§ 4. — Il convenuto in riassunzione, Controparte_6 costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 26/11/2025, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare che per effetto della rinuncia pura e semplice, da parte del sig. Controparte_6, all'eredità del sig. Per_1 [...] , sussiste in capo allo stesso il difetto di legittimazione processuale attiva e passiva e/o di legittimazione attiva e passiva ad causam con conseguente irritualità (nullità insanabile per difetto del presupposto fattuale ovvero inammissibilità) dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato da Parte_1 e Parte_2 .

In via subordinata e comunque dichiarare l'estraneità, per carenza di legittimazione e/o di titolarità attiva e passiva del sig. Controparte_6 , rispetto alle domande formulate dalle parti nel giudizio Rg 31349/2020, con conseguente inammissibilità o in subordine rigetto delle medesime in ragione del difetto della qualità di erede per rinuncia all'eredità del de cuius.

Con vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

§ 5. — Non si sono invece costituiti gli altri convenuti in riassunzione e se ne è dichiarata la contumacia con ordinanza del 17.02.2026.

§ 6. — Tuttavia, nel giudizio di appello la società Co aveva rassegnato le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:

1) Per le ragioni esposte in atti e per quelle che vorrà anche d'ufficio rilevare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità in rito dell'impugnazione proposta dalla CP_1 nei confronti del Lodo arbitrale pronunciato in data 29 giugno 2015 dal Collegio Arbitrale composto

dai Proff. Avv.ti Andrea Di Porto, Guido Alpa e Natalino Irti ovvero, nel merito, respingere tutti i motivi di impugnazione formulati dalla stessa CP_1 in quanto comunque inammissibili e infondati.

2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere ammissibile e fondati i motivi di impugnazione formulati dalla CP_1 voglia esaminare ed accogliere l'impugnazione incidentale condizionata proposta al § IV.1 con il presente atto dalla Controparte_12 e per l'effetto, assorbendo così l'impugnazione avversaria, dichiarare la nullità totale o parziale del lodo arbitrale per essere gli arbitri incompetenti a pronunciarsi su tutte le domande proposte in arbitrato dalla CP_1 confronti della Controparte_12 ovvero, in subordine, su parte di esse ed in particolare sulle domande attoree attinenti alla domanda di competenza a risoluzione del Contratto Definitivo di Permuta e sul risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa violazione di questo contratto;

3) In ogni caso, accogliere l'impugnazione incidentale di merito proposta al § IV.2 con il presente atto dalla Controparte_12 e per l'effetto dichiarare la nullità del lodo arbitrale nella parte in cui ha accolto parzialmente i quesiti della CP_1 e disposto la condanna della CP_12 [...] in misura del 50% ed in solido con il sig. Controparte_3 della somma di Euro 750.000,00 ovvero in subordine riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la propria competenza sulla domanda di regresso della Controparte_12 verso il sig. Controparte_13

4) Nella ipotesi in cui dovesse accogliere in tutto o in parte le impugnazioni d'ufficio formulate dalle parti e dovesse ritenere di poter comunque procedere alla fase rescissoria: voglia dichiarare tardive e inammissibili le domande formulate nel merito dalla CP_1 e comunque respingere tutte le sue domande ed istanze anche istruttorie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque inammissibili e voglia accogliere i quesiti e le domande proposte in arbitrato dalla Controparte_12 nei confronti della CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., e del sig. Controparte_3 così come ritualmente precisate con la memoria arbitrale di replica del 30 settembre 201 (doc. C.2) e ritrascritti nella narrativa del presente atto, oltre a tutte le istanze istruttorie proposte in atti dall'esponente e non accolte. 5) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di difesa, oltre IVA e CPA, come per legge della presente fase di giudizio e, in parziale riforma del lodo arbitrale, delle spese del procedimento arbitrale”.

§ 7. — A sua volta Controparte_3 nel giudizio di appello aveva rassegnato le seguenti conclusioni :

“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello

In via rescindente

Respingere tutti i motivi di nullità proposti da CP_1 avverso il lodo arbitrale pronunciato in

data 29 giugno 2013 dal Collegio Arbitrale composto dai Proff. Avv.ti Andrea Di Porto, Guido Alpa e Natalino Irti in quanto nulli e/o inammissibili e/o improponibili e/ o improcedibili e/ o, comunque, infondati, con ogni ulteriore pronuncia de/caso.

In ogni caso, dichiarare inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la domanda formulata da CP_1 nelle conclusioni ("accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di buona fede in executivis da parte del signor Controparte_3).

In accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta dal sig. Controparte_13 dichiarare la nullità del capo del dispositivo del lodo impugnato relativo all'accertamento della violazione del principio di buona fede da parte del CP_3 e della condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1

In via rescissoria

Accertata la residenza all'estero del signor Controparte_13 dichiarare preclusa la fase rescissoria.

Per l'effetto, dichiarare precluso l'esame, la trattazione e la decisione sulle conclusioni formulate da CP_1 nell'atto di impugnativa di lodo arbitrale, ai punti da 1 a 8.

In ogni caso, condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di difesa, come per legge, oltre IVA. e CPA".

§ 8. — La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7597/2025 ha cassato la sentenza, n. 4374/2020, della Corte Di Appello di Roma, la quale aveva rigettato l'appello confermando il lodo.

§ 9. — Parte_1 e Parte_2 hanno riassunto, ai sensi dell'articolo 392 cpc, il giudizio innanzi a questa Corte.

Deve precisarsi che costoro hanno agito sia in proprio che quali eredi con beneficio di inventario del de cuius dott. Persona_1 il quale, a sua volta, era cessionario, in forza del contratto del 20.11.2017, delle posizioni giuridiche attive e passive di CP_1 già Controparte_2 derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003.

§ 10. — Devono innanzitutto rigettarsi le domande proposte nei confronti di CP_6 [...] il quale in data 27.11.2020 ha rinunciato all'eredità del padre, con atto a rogito notaio Per_3 rep. 9752, registrato il 30.11.2020 ed iscritto nel registro successioni presso il Tribunale di Roma RG n. 16620/2020 (come risulta dall'atto di rinuncia e dall'attestazione rilasciata dal Tribunale di Roma, Ufficio Successioni, del 2.02.2024).

Nel merito deve osservarsi che la sentenza di appello veniva impugnata da Controparte_3 con ricorso principale e dalla società Co e dagli odierni attori in riassunzione con ricorsi incidentali.

Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7595/2025 :

"A) Il ricorso principale di Controparte_3

1. I formulati motivi del ricorso principale di **Controparte_3** denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) «Omessa pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., sul secondo, terzo e quarto (sotto) motivo di impugnazione incidentale del lodo del Sig. **CP_3**. Si ascrive alla corte capitolina l'error in procedendo consistito nel non essersi pronunciata sui motivi di impugnazione del lodo proposti dall'odierno ricorrente e concernenti: i) la violazione dell'art. 1375 cod. civ., laddove il lodo non ha specificato quale interesse di **Controparte_2** doveva essere preservato tramite la comunicazione alla stessa società della cessione delle quote di **Controparte_9** e quale vantaggio essa avrebbe potuto trarre dall'informativa sulla cessione delle quote; ii) la violazione di ulteriori regole di diritto da parte del lodo, concretizzatesi sia nella determinazione di un danno in re ipsa derivante dalla ritenuta violazione del principio di buona fede (consistente nella mancata comunicazione della cessione delle quote di **Controparte_9**, sia nell'omesso rilievo che nessuna prova del danno era stata fornita da **CP_1**; iii) l'errata interpretazione ed applicazione, da parte del Collegio Arbitrale, degli artt. 1226 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa;

II) «Omessa pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., sul secondo, terzo e quarto (sotto) motivo di impugnazione incidentale del lodo del Sig. **CP_3**. In via subordinata rispetto al primo motivo, si propone la medesima censura già ivi descritta, questa volta sotto il diverso profilo del concretare la stessa un error in iudicando;

III) «Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 111, sesto comma, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, n. 2, disp. att. c.p.c., per motivazione meramente apparente nella parte in cui ha deciso sulla denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione del lodo». Si deduce che: i) la corte distrettuale, per quanto riguarda il profilo di nullità del lodo dedotto dal **CP_3** nel primo (sotto) motivo di sua impugnazione (insufficienza e contraddittorietà della motivazione del lodo, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione da parte dell'odierno ricorrente dell'obbligo di buona fede e lo ha condannato al pagamento dell'importo di € 750.000,00), «ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento»; ii) pure «laddove si volesse attribuire all'inciso “anche in questo caso [v'è una coerente e logica motivazione]” un rinvio alla motivazione contenuta nella precedente parte della Sentenza, che ha esaminato e respinto i motivi di impugnazione del Lodo svolti da **CP_1**, emerge che un tale rinvio è meramente nominale, posto che nella precedente parte della sentenza mai viene esaminata la parte del lodo oggetto di impugnazione incidentale da parte del Sig. **CP_3** e mai viene affrontato il tema della contraddittorietà del lodo per avere lo stesso – nel contesto sopra descritto – dapprima ravvisato l'insussistenza, in capo al Sig. **CP_3** di un obbligo

contrattuale di comunicare a CNE la cessione delle quote di Controparte_9 e, poi, aver sanzionato tale omessa informativa quale violazione dell'obbligo di buona fede in capo allo stesso Sig. CP_3 di talché è assolutamente impossibile ricostruire il percorso logico-argomentativo e la disamina giuridica compiuta dalla Sentenza»;

IV) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, n. 2, disp. att. c.p.c., per motivazione meramente apparente nella parte in cui ha deciso sulla denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione del lodo». In via subordinata rispetto al terzo motivo, si propone la medesima censura già ivi descritta, questa volta sotto il diverso profilo del concretare la stessa un vizio motivazionale;

V) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1375 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». In via di mero subordine rispetto al primo e secondo motivo, si impugna la sentenza della corte distrettuale per l'ipotesi in cui si ritenga che la stessa abbia (implicitamente) rigettato il secondo (sotto) motivo di impugnazione incidentale del lodo ivi formulato dal CP_3

VI) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1375 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». In via di mero subordine rispetto al primo e secondo motivo, si impugna la menzionata sentenza per l'ipotesi in cui si ritenga che la stessa abbia (implicitamente) rigettato il terzo (sotto) motivo di impugnazione incidentale del lodo ivi formulato dal CP_3

VII) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». In via di mero subordine rispetto al primo e secondo motivo, si impugna la medesima sentenza per l'ipotesi in cui si ritenga che la stessa abbia (implicitamente) rigettato il quarto (sotto) motivo di impugnazione incidentale del lodo ivi formulato dal CP_3

VIII) «Impugnazione derivata della sentenza di appello nel capo relativo alle spese», sostenendosi che «la cassazione della Sentenza per i motivi sopra esposti determina anche la caducazione della stessa nel capo relativo alla condanna alle spese».

2. Il primo dei suesposti motivi si rivela fondato.

Invero, la semplice lettura della sentenza impugnata consente di verificare, affatto agevolmente, che la corte distrettuale non ha minimamente affrontato le doglianze del CP_3 innanzi ad essa puntualmente formulate, costituite dai già descritti (sotto) motivi secondo, terzo e quarto della propria impugnazione del lodo, come riprodotte nell'odierno suo ricorso in ossequio al principio di sua autosufficienza.

È innegabile, dunque, la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., nemmeno essendo ipotizzabile, proprio in ragione del contenuto complessivo della motivazione della medesima sentenza, una qualche forma di rigetto implicito di quelle censure (che,

come tale, sarebbe stato idoneo ad escludere qualsivoglia violazione della richiamata norma del codice di rito. Cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020).

3. Il secondo motivo di ricorso, espressamente subordinato al mancato accoglimento del primo, deve considerarsi assorbito.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Invero, giova premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. n. 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 18079, 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 22 settembre 2020), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua "contraddittorietà" (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella "insanabile" e l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella "insuperabile".

In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 1497 del 2025; Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte distrettuale, rigettando il primo (sotto) motivo della impugnazione incidentale del lodo ivi svolto dal CP_3 («insufficienza della motivazione con riferimento al capo del lodo che ha sanzionato per violazione del principio di buona fede la mancata informativa all'attore della cessione delle quote della Isa s.r.l.». Cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata), si è limitata ad affermare che «Anche in questo caso v'è una coerente e logica motivazione della decisione arbitrale e il vizio denunciato è in realtà volto più ad ottenere un riesame nel merito della vicenda che a sostenere un vizio di nullità formale del lodo» (cfr. pag. 4 della medesima sentenza).

Questa conclusione, però, è rimasta del tutto priva di qualsivoglia indicazione, anche minima, degli elementi da cui la corte ha desunto il proprio convincimento, così risolvendosi, sostanzialmente, in un assunto assolutamente apodittico e, come tale, del tutto inidoneo a rivelare, in parte qua, le ragioni della decisione.

Resta solo da ricordare, per intuibili esigenze di completezza, che: i) secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è considerata meramente apparente la motivazione per relationem quando si risolve in un acritico rinvio alla decisione impugnata (nel caso di specie, appunto, il lodo), senza alcuna valutazione di infondatezza delle ragioni di impugnazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 9830 del 2024; Cass. nn. 21443 e 459 del 2022; Cass. n. 2397 del 2021); ii) ove pure volesse attribuirsi all'inciso «Anche in questo caso v'è una coerente e logica motivazione della decisione arbitrale» un rinvio alla motivazione contenuta nella precedente parte della sentenza della corte territoriale reiettiva dei motivi di impugnazione del lodo ivi svolti da CP_1 si sarebbe al cospetto di un rinvio meramente nominale, posto che, anche lì non è stata esaminata la parte del lodo oggetto di impugnazione incidentale ad opera del CP_3 né risulta essere stato affrontato il tema della contraddittorietà del lodo stesso per avere dapprima ravvisato l'insussistenza, in capo all'odierno ricorrente, di un obbligo contrattuale di comunicare a Controparte_2 (poi CP_1 la cessione delle quote di Controparte_9 e, poi, aver sanzionato tale omessa informativa quale violazione dell'obbligo di buona fede in capo al medesimo CP_3 di talché è assolutamente

impossibile ricostruire il percorso logico argomentativo e la disamina giuridica compiuta, sul punto, dalla corte di appello.

5. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di questo ricorso principale devono considerarsi assorbiti, in ragione dell'accoglimento dei suoi precedenti motivi primo e terzo e considerato che la cassazione con rinvio imporrà una nuova statuizione sulle spese di lite.

B) Il ricorso incidentale tardivo di Controparte_4 in concordato preventivo.

1. I nove motivi del ricorso incidentale di Controparte_4 (anche CP_14 Controparte_4 in concordato preventivo – da considerarsi promosso ex art. 334 cod. proc. civ., in ragione della data di sua proposizione rispetto a quella di notificazione della sentenza oggi impugnata – sono rubricati, rispettivamente:

I) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 5 e 9, e comma 3, c.p.c.». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte capitolina non ha ritenuto che i motivi di impugnazione del lodo relativi alla condanna di CP_14 stessa e del CP_3 fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità, in quanto le doglianze di CP_14 sarebbero «una mera riproposizione di difese, persino priv[e] della specifica descrizione del vizio e volt[e] ad un riesame diretto del merito della vicenda» (cfr. pag. 4 della citata sentenza);

II) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.», per avere la corte di appello dichiarato l'inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo di CP_1 senza alcuna motivazione o, a tutto voler concedere, con una motivazione soltanto apparente;

III) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.». Viene dedotta nuovamente la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., questa volta, in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Suprema Corte dovesse ritenere che la corte distrettuale non abbia dichiarato l'inammissibilità dei motivi di impugnazione dedotti da CP_14 avverso il capo di condanna del lodo, ma li abbia rigettati perché infondati;

IV) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione degli articoli 1375 e 1223 del codice civile», per avere la corte di appello rigettato i motivi di impugnazione del lodo con cui CP_14 aveva fatto valere la violazione delle norme ivi previste, “confermando” in questo caso il lodo;

V) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione degli articoli 1226, 2056 e 2697 del codice civile», invocandosi la cassazione della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'impugnazione di nullità del lodo nella parte relativa alla liquidazione equitativa del danno;

VI) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.», contestandosi alla corte distrettuale di aver rigettato, immotivatamente o con motivazione solo apparente, l'impugnazione di CP_14 avverso quanto statuito dagli arbitri in tema di competenza;

VII) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione degli artt. 1404 del codice civile e 807 e 808 c.p.c.», per non aver la corte di appello dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui gli arbitri avevano ritenuto CP_14 vincolata dalla clausola compromissoria in mancanza di accettazione espressa, da parte di quest'ultima, della nomina effettuata dal CP_3

VIII) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione degli artt. 2487 e 2384 c.c., nella versione precedente all'entrata in vigore della riforma del 2003, e ancora degli artt. 807 e 808 c.p.c.». Si ascrive alla corte territoriale di essere incorsa nella violazione degli artt. 2487 e 2384 cod. civ., nella versione applicabile *ratione temporis*, nel momento in cui ha rigettato l'impugnazione di CP_14 avverso la parte del lodo in cui gli arbitri avevano affermato la propria competenza, in particolare per aver ritenuto l'esponente vincolata alla clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata integrativa sottoscritta da Controparte_11

IX) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c.», posto che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare un motivo specifico di impugnazione del lodo, relativo alla declinatoria della competenza degli arbitri a decidere la domanda di regresso che CP_14 aveva proposto in sede arbitrale nei confronti del sig. CP_3

1. I primi tre descritti motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, sono fondati, per quanto di ragione, stante quanto si è già detto, scrutinandosi il terzo motivo di ricorso del CP_3 con riferimento alle ipotesi in cui è concretamente configurabile il vizio di motivazione apparente e tenuto conto, altresì, dell'assoluta genericità, e sostanziale apparenza dunque, della motivazione adottata dalla corte distrettuale («è una mera riproposizione di difese, persino priva di specifica descrizione del vizio e volta ad un riesame del merito della vicenda». Cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) in ordine al motivo di impugnazione del lodo riguardante la condanna di [...] CP_ al risarcimento del danno in solido con CP_3

Invero, le argomentazioni dell'impugnazioni del lodo, come ampiamente riprodotte oggi nei motivi di ricorso incidentale in esame, si rivela[va]no assolutamente idonee – ad avviso di questa Corte – ad individuare la tipologia di vizio con esse denunciato, certamente non potendo considerarsi, pertanto, – come erroneamente opinato, invece, dalla corte d'appello – una ripetizione delle precedenti difese.

La corte d'appello, peraltro, nemmeno ha riportato, ancorché minimamente, le argomentazioni del lodo, rendendo, così, oltremodo oscura l'individuazione degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento.

In parte qua, pertanto, lo stesso si risolve, sostanzialmente, in un assunto assolutamente apodittico e, come tale, del tutto inadatto a spiegare le ragioni della decisione.

2. Il quarto ed il quinto motivo di questo ricorso incidentale devono considerarsi assorbiti per effetto dell'accoglimento, nei limiti suddetti, dei primi tre.

3. Il suo sesto motivo, poi, è fondato stante, anche in questo caso, l'assoluta apoditticità della decisione della corte distrettuale pure con riguardo all'avvenuto rigetto della impugnazione della odierna ricorrente incidentale sulla competenza arbitrale in relazione alle domande svolte con riguardo agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta e nella scrittura integrativa.

4. Il settimo, l'ottavo ed il nono motivo di questo ricorso, infine, devono considerarsi tutti assorbiti, in ragione dell'avvenuto accoglimento della doglianza di cui al precedente sesto motivo, altresì rimarcandosi, per quanto occorrer possa, che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la corte capitolina nemmeno ha minimamente considerato la domanda subordinata di regresso di CP_1 verso il CP_3 riprodotta nell'odierno suo ricorso incidentale.

C) Il ricorso incidentale tardivo di Parte_1 e Parte_2

1. I due motivi di ricorso incidentale - da considerarsi parimenti promosso ex art. 334 cod. proc. civ., in ragione della data di sua proposizione rispetto a quella di notificazione della sentenza oggi impugnata – di Parte_1 e Parte_2 (quali eredi con beneficio di inventario di Persona_1 a sua volta cessionario, giusta il contratto del 20 novembre 2017, delle posizioni giuridiche attive e passive di CP_1 derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003), denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) - omessa pronuncia sulla domanda di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c.». Muovendo dall'assunto che CP_1 aveva eccepito il difetto di un'accurata esegesi della disposizione contrattuale controversa (art. 3 della scrittura integrativa del 9 giugno 2003, con cui Co si era obbligata a comunicare, “con almeno 30 gg di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il Cantiere”), essendosi gli arbitri limitati ad asserire che il tenore letterale fosse chiaro e non includesse nell'obbligo di informativa la cessione delle partecipazioni sociali, si contesta alla corte d'appello di avere ritenuto l'infondatezza della suddetta censura perché asseritamente in contraddizione con il motivo della motivazione apparente e perché asseritamente formulato in modo apodittico;

II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 2727 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.)». Si assume che, in sede di impugnazione del lodo, CP_1 aveva eccepito l'illegittimità del lodo nella parte in cui aveva affermato che “l'atto di cessione delle quote di [...] CP_9 non è stato prodotto in giudizio, né le difese delle parti hanno fatto specifici riferimenti

al suo contenuto.

Il Collegio rileva ancora che non è stata fornita la prova che il Cantiere fosse l'unico bene di proprietà di Controparte_9 al momento della cessione delle quote sociali”.

Invero, attesa la dedotta responsabilità contrattuale, nessun onere probatorio incombeva su CP_1 che si era correttamente limitata a denunciare l'inadempimento delle controparti all'obbligo di comunicazione.

Inoltre, CP_1 aveva fatto notare che la cessione delle quote di Co era un fatto pacifico che non richiedeva alcuna prova.

Circa, poi, il fatto che Co fosse proprietaria di un unico asset (il cantiere), gli atti prodotti in causa ne davano amplissima evidenza, mai essendo stato contestato o eccepito il contrario da alcuna delle controparti.

Tali circostanze deponevano, quindi, per la violazione degli artt. 1218, 2697, 2727 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

La corte d'appello, tuttavia, aveva ritenuto, erroneamente, che l'eccezione fosse infondata e sostanzialmente volta ad un riesame nel merito della vicenda.

2. Il primo, di tali motivi è fondato alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

Innanzitutto, come osservato, affatto condivisibilmente, dai difensori di CP_15 e [... CP_16 (cfr. pag. 16 del loro controricorso), il fatto che un motivo di impugnazione sia in contrasto con una diversa e distinta ragione di impugnazione non è causa di inammissibilità, né di infondatezza, dello stesso, ben potendo la difesa articolarsi su differenti piani e livelli, tale per cui, laddove un motivo di censura sia ritenuto infondato, non per questo ne resta travolto uno differente basato su diversi presupposti di fatto e di diritto.

Ne consegue, dunque, che non può trovare seguito l'affermazione della corte capitolina che, dopo aver giudicato infondata la doglianza di CP_1 relativa alla motivazione apparente del lodo, ne ha fatto derivare, sic et simpliciter, che anche il secondo motivo di impugnazione di quest'ultima, relativo al differente aspetto della violazione dei canoni ermeneutici, fosse infondato.

È palese, infatti, che, pur riconoscendosi al lodo, come opinato dalla corte suddetta, una motivazione congrua e sufficiente ai fini dell'art. 132 cod. proc. civ., ciò non esimeva comunque quel giudice dall'esaminare il differente profilo – pure dedotto da CP_1 – attinente alla violazione dei canoni interpretativi, trattandosi di censure relative ad aspetti del tutto diversi.

Tanto non è avvenuto, dovendosi configurare, pertanto, il qui denunciato vizio di omessa pronuncia su una censura legittimamente posta dalla menzionata società.

A tanto deve aggiungersi soltanto che nemmeno può condividersi l'assunto della corte distrettuale circa l'asserita apoditticità della medesima censura.

*In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che – come agevolmente emerge dalla lettura delle corrispondenti argomentazioni riprodotte oggi nel ricorso incidentale di **Parte_1** e **Parte_2** (cfr. pag. 16 e seguenti del loro controricorso) – la dedotta violazione, da parte degli arbitri, dei canoni ermeneutici rappresentava la parte centrale, più articolata ed estesa dell'impugnazione di **CP_1** attraverso la quale quest'ultima aveva evidenziato, in modo tutt'altro che apodittico, come il canone letterale non era idoneo a risolvere i dubbi e le perplessità circa l'effettiva volontà delle parti.*

3. Il secondo motivo di questo ricorso, per come concretamente argomentato, si rivela inammissibile, perché sostanzialmente volto ad una rivisitazione della conclusione di merito, sul punto, raggiunta e motivata dalla corte distrettuale”.

*In conclusione la Corte così disponeva “a) il ricorso principale di **Controparte_3** deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo e terzo, dichiarandosene assorbiti gli altri; b) il ricorso incidentale di **Controparte_4** in concordato preventivo deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo, secondo, terzo e sesto, dichiarandosene assorbiti gli altri; c) il ricorso incidentale di **Parte_1** e **Parte_2** deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibile il secondo”.*

L'oggetto del presente giudizio riguarda le questioni oggetto dei motivi di ricorso accolti dalla Cassazione.

Infatti, seppure il giudizio sia stato riassunto solo da **Parte_1** e **Parte_2** ciò non restringe l'esame della Corte ai soli motivi da essi proposti perché, con la riassunzione ex a. 392 cpc, si ha la riattivazione dell'intero giudizio, naturalmente limitatamente ai motivi accolti dalla Corte di Cassazione.

§ 11. — Ragioni di priorità logica impongono di esaminare l'eccezione sollevata dalla **CP_1** in ordine alla competenza arbitrale in relazione alle domande svolte con riguardo agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta e nella scrittura integrativa.

Si legge sul punto nel lodo :

“5. Sulla potestas iudicandi nel collegio arbitrale.

Quesiti formulati dalle parti e differiti narrativa, si vince che collegio deve innanzitutto affrontare la pregiudiziale questione della propria competenza a decidere sulle domande poste dalle parti.

*5.1. Incompetenza del collegio è stata eccepita da **CP_12** , con il quesito n. 1, e dal signor **Controparte_3** con il proprio quesito n. 1.*

*In sintesi **CP_12** deduce che :*

- la clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata denominata “Contratto

preliminare di permuta” del 27 febbraio 2023 non le sarebbe opponibile essendo parte dello stesso contratto preliminare;

- *nemmeno le sarebbe opponibile la clausola compromissoria contenuta nella “Scrittura privata integrativa e modificativa del contratto preliminare di permuta stipulato in Roma 27.2.2003, datata 9 giugno 2003 : a) perché la sottoscrizione indetta scrittura privata integrativa da parte dell'allora Controparte_9 non sarebbe autentica; b) perché comunque, con la stessa sottoscrizione, Controparte_9 avrebbe solo assunto l'obbligo di garanzia e gli ulteriori obblighi previsti al punto 3 della Scrittura privata integrativa;*
- *la nomina compiuta dal signor CP_3 con atto del 14 marzo 2003 e sensi dell'articolo 1402 c.c., non essendo stata accettata, non le renderebbe opponibile la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di permuta;*
- *l'assenza nel contratto definitivo di permuta di una clausola compromissoria impedirebbe in ogni caso al collegio di decidere su tutte le domande di CP_1.*

Il signor CP_3 dal canto suo, fa propri, in linea generale gli argomenti spesi da CP_12 per sostenere l'incompetenza del collegio arbitrale a decidere sulle domande formulate da CP_1 nei confronti della stessa Co con particolare riferimento, poi, alle domande formulate da CP_1 in relazione al contratto definitivo di permuta, la difesa del signor CP_3 precisa che la questione riguarda esclusivamente i rapporti fra le Parti che hanno sottoscritto il Contratto definitivo, Contratto definitivo nel quale manca comunque la clausola compromissoria.

Per quanto riguarda La domanda di regresso formulata da CP_12 nei propri confronti, eccepisce l'incompetenza il collegio arbitrale in assenza di una apposita clausola compromissoria volta a disciplinare tale rapporto ‘interno’.

5.2. Il collegio ritiene di dover procedere alla valutazione della propria competenza, così distinguendo le domande:

- *domande formulate da Adria in relazione agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta del 27 febbraio 2003 e nella Scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003;*
- *domande formulate Adria con riguardo al Contratto definitivo di permuta;*
- *domanda formulata da CP_12 nei confronti del signor CP_3*

A. Competenza a decidere sulle domande relative agli obblighi aventi fonte nel Contratto preliminare di permuta e nella Scrittura privata integrativa.

Si tratta delle domande formulate da CP_1 nei confronti del signor CP_3 e di CP_12 quesito n. 1, quesito n. 2, quesito n. 3, quesito n. 4 prima parte; quesito n. 5), relativamente ai seguenti obblighi: i) opzione put concessa dal signor Controparte_3 alla Controparte_2 (art. 10 del contratto preliminare di permuta); ii) garanzia di ISA immobiliare alla stessa opzione put (art.

3, comma 1, della Scrittura privata integrativa); iii) Comunicazione della cessione del cantiere a terzi da parte di Controparte_9 art. 3, comma 2, della scrittura privata integrativa); iv) opzione put concessa a favore dei Controparte_2 da parte del Signor Controparte_3 e garantita dalla Controparte_9 (art. 3, comma 3, della Scrittura privata integrativa); v) pagamento della penale in caso di eventuale inadempienza ai predetti obblighi (art. 3, comma 4, della Scrittura privata integrativa. Tali obblighi, anche dopo la stipula del contratto definitivo di permuta hanno continuato a trovare fonte esclusivamente nel Contratto preliminare di permuta del 27 febbraio 2003 e nella scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003, non avendo avuto gli stessi obblighi né 'esecuzione' né una nuova regolamentazione con un contratto definitivo di permuta il quale contratto definitivo di permuta si è limitato, dunque, a dare esecuzione all'obbligo di cessione delle azioni e all'obbligo del trasferimento del Cantiere. Sicché, posto che nell'art. 14 del contratto preliminare di permuta del 27 febbraio 2003 nell'art. 8 della Scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003 sono previste due clausole compromissorie di identico tenore, il Collegio ritiene che sussista la propria competenza decidere sulle cosiddette domande.

Tale conclusione ad avviso del Collegio non può essere messa in discussione dalle deduzioni in ordine alla non opponibilità alla stessa delle suddette clausole compromissorie.

E ciò, per le seguenti ragioni.

- a) Con riguardo alla circostanza per cui Controparte_9 non sarebbe stata parte del Contratto preliminare di permuta del 27 febbraio 2003, il Collegio rileva come sia incontroverso che nel contratto preliminare di permuta, il signor CP_3 ha assunto l'obbligazione per sé o per persona denominare e che la Controparte_9 è stata nominata dal signor CP_3 con atto del 14 marzo 2003 quale contraente per la stipula del contratto definitivo di permuta effettivamente è avvenuta il successivo 9 giugno 2003. La fattispecie che il Collegio si trova di fronte, dunque, è un Contratto preliminare per persona da nominare, a cui è seguita la formale nomina da parte dello stipulante originario.

Pertanto, di come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, Seguito dell'esercizio del potere di nomina nel terzo subentra nel contratto è, prendendo il posto della parte originaria ne assume i diritti e gli obblighi con effetto retroattivo tanto da considerarsi fin dall'origine parte contraente (cfr. ex plurimis, Cass, Civ, Sez. II; 21 marzo 2013, n. 7217):

In virtù di tale piena assunzione, da parte del soggetto nominato, del complesso delle obbligazioni e della posizione dello stipulante originario, non può dubitarsi che lo stesso soggetto nominato sia vincolato dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto concluso dal designante (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2014, n. 88.068)

Di conseguenza, il Collegio ritiene che Controparte_9 in virtù della nomina compiuta del signor CP_3 in data 14 marzo 2003, si è vincolata alla clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di permuta.

Tale conclusione, d'altra parte, non può essere messa in discussione dell'assenza di un'accettazione espressa della norma ai sensi dell'articolo 1402, comma II; c.c. da parte della Controparte_9 .

Il collegio, infatti, ritiene che la ratio dell'art. 1402, comma 2, c.c. sia quella di tutelare, da un eventuale azione ex art. 2932 c. c., la parte che non ha accettato la nomina e che quindi non ha stipulato il contratto per il quale era stata nominata.

Nel caso, come si è visto, risulta invece che Controparte_9 ha stipulato il contratto definitivo di permuta. La qual cosa, ad avviso del Collegio, supera la presente questione sollevata da CP_12 (Cass. Civile, sez. II, 25 ottobre 2010 n. 218.44; Cass. Civ. sezione II, 19 maggio 2008 numero 12.647).

- b) Per quanto riguarda poi la questione dell'opponibilità sempre ad CP_12 della clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003, il Collegio rileva che il signor Controparte_3 per il tramite del proprio procuratore, signor Persona_4 , ha sottoscritto detta scrittura privata e integrativa <<per sé e/o per la società Co Controparte_11 ; che, d'altra, la Scrittura privata risulta essere specificamente sottoscritta dal signor Controparte_17 anche come rappresentante legale della Controparte_9 e che, infine, tale ultima sottoscrizione può considerarsi autentica sulla base della Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata nel corso del procedimento arbitrale le cui conclusioni sono riportate in narrativa, e impegnativa per Controparte_9 in relazione a tutte le clausole contrattuali, considerato che il signor Per_4 è risultato essere vicepresidente della società, con poteri di firma. Il collegio ritiene dunque che anche questa eccezione di CP_12 sia infondata.*
- c) Resta da trattare la deduzione difensiva di CP_12 per cui l'assenza nel contratto definitivo di permuta di una clausola compromissoria farebbe venir meno la competenza arbitrale a decidere anche sulle domande relative agli obblighi aventi fonte nel Contratto preliminare di permuta e nella Scrittura privata integrativa. Il Collegio ritiene che la mancanza di una clausola compromissoria nel contratto definitivo sia del tutto irrilevante. E ciò perché, nel caso, come si è sopra rivelato, il Contratto definitivo non ha esaurito gli obblighi assunti con il Contratto preliminare e la Scrittura privata integrativa, costituendo esecuzione dei soli obblighi di trasferire il Cantiere, da una parte, e di cedere le azioni, dall'altra (Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2014, n. 8868; Cass. Civ., Sez. II, 6 aprile 2001, n.*

5179; Cass. Civ., Sez. III, 9 luglio 1999, n. 7206). Il Contratto preliminare di permuta e la Scrittura privata integrativa, dunque, in relazione all'obbligazione cui si riferiscono le domande di CP_1 in esame, non sono per così dire superati dalla stipula del contratto definitivo di permuta, ma restano le fonti delle obbligazioni.

B) Competenza a decidere sulle domande formulate da Adria con riguardo al contratto definitivo di permuta.

Si tratta, precisamente, delle domande proposte da CP_1 contro CP_12, con le quali si chiede la risoluzione del contratto definitivo di permuta e la restituzione del cantiere (quesito n. 4), il risarcimento dei danni (quesito n. 6 e quesito n. 7).

L'eccezione di incompetenza relativa a tali domande è infondata. Ritiene il Collegio che tali domande non sono volte ad accertare l'inadempimento di obblighi aventi fonte nel Contratto definitivo di permuta. L'accoglimento e rigetto delle domande in esame discende infatti dall'accertamento dell'inadempimento, o meno, di obbligazioni aventi fonte, come detto, esclusivamente nel Contratto preliminare di permuta e nella Scrittura privata integrativa.

Sicché, il Collegio ritiene che le clausole compromissorie, di identico tenore, contenute nei ricordati Contratto preliminare di permuta e Scrittura privata e integrativa assorbano la competenza a decidere anche su queste domande.

C) Competenza a decidere sulla domanda formulata da CP_12 nei confronti del signor

Controparte_3

Si tratta la domanda di regresso formulata da CP_12 con il quesito n. 6 nei confronti del signor CP_3

Rispetto a tale domanda, il Collegio ritiene di non essere competente a decidere.

Non risulta, infatti, agli atti alcuna clausola compromissoria o compromesso volto a disciplinare eventuali controversie interne tra il signor Controparte_3 e la CP_12 né può ritenersi assorbita una tale competenza dalle clausole compromissorie contenute, rispettivamente, nel Contratto preliminare di permuta e nella Scrittura privata integrativa.

Senza dire che, sotto altro verso, tale aspetto della vicenda non risulta essere rilevante ai fini dello stabilire se in qual misura la pretesa fatta valere da CP_1 sia o meno fondata (Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2014 n. 88.68, Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2013, n. 7282”.

Deduce la Co che “La soluzione non convince. È noto infatti che l'art. 1404 c.c. stabilisce una particolare forma di rappresentanza in favore di un soggetto non ancora determinato. È però evidente che l'effetto di rappresentanza "per soggetto da nominare" spiega i suoi effetti sul nominato solo con l'accettazione di questo, dovendo altrimenti concludersi che un terzo possa trovarsi vincolato ad un contro la sua volontà per il solo fatto di essere stato oggetto di "nomina"

da parte dello stipulante. Mancherebbe in altri termini il requisito essenziale dell'accordo delle parti (art. 1325 c.c. e 1326 c.c.), e sarebbe violato il principio di relatività dei contratti (art. 1372 c.c.), oltre ovviamente a violare il requisito di forma scritta dell'accordo arbitrale di cui agli art. 807 e 808 c.p.c.

Ciò detto, a nulla rileva che in mancanza di accettazione del preliminare, sia successivamente intervenuta comunque la stipula del Contratto Definitivo di Permuta. Nel caso di specie è peraltro evidente che il Contratto Preliminare di Permuta prevedeva condizioni e pattuizioni diverse ed in gran parte non ripetute nel Contratto Definitivo di Permuta e tra queste proprio la clausola compromissoria, come noto autonoma diversa rispetto al contratto cui accede.

È bene altresì ricordare che l'accettazione della clausola compromissoria richiede, a tal fine e ai sensi degli art. 807 e 808 c.p.c., la forma scritta, cosa che nella specie manca, né questa può essere rinvenuta per relationem nel Contratto Definitivo di Permuta, giacché che questo non contiene alcun richiamo al Contratto Preliminare o alla clausola compromissoria in essa contenuta”

Il motivo è infondato.

Nel contratto preliminare di permuta del 27.02.2003 è contenuta una clausola compromissoria (a. 14).

Nella scrittura privata integrativa del 09.06.2003 è contenuta analoga clausola compromissoria (a. 8).

Per quanto concerne il primo contratto questo veniva sottoscritto da Persona_5 “per sé o per persona da nominare”.

Controparte_3 designava poi la Co con atto del 14.03.2003 come contraente del contratto preliminare.

In effetti quest'ultima società stipulava il contratto definitivo.

Osserva la Corte che “Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui al contratto preliminare di vendita venga apposta una clausola compromissoria, il terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente venditore ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante nella sua interezza, comprensivo quindi della clausola compromissoria contenuta nel solo preliminare e che direttamente lo vincola” (Cass. Sez. 1, 16/04/2014, n. 8868, Rv. 631156 - 01).

Quindi la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di permuta stipulato dal CP_3 è opponibile alla Co da considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta

al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante.

Deduce ancora la ^{Co} che “b. Il Collegio ha poi ritenuto opponibile alla CP_12 la clausola compromissoria contenuta nella Scrittura Privata Integrativa sulla base considerazione che questa risulta sottoscritta dal sig. Persona_6, allora amministratore ma non presidente della società. Ebbene, anche se l'autenticità della sottoscrizione risulterebbe (sia pur in via incidentale) consulenza tecnica, va però osservato:

Che la firma di accettazione della ^{Co} è separata dal dell'accordo e si riferisce chiaramente solo all'art. 3 della Scrittura Integrativa (doc. 4 CP_1) e non agli altri articoli della scrittura, tra cui la clausola compromissoria”.

La deduzione è infondata.

Il contratto è stato sottoscritto dal procuratore di Parte_3 ed è stata sottoscritta dalla Controparte_11 “per incondizionata approvazione ed assunzione dell’obbligo di garanzia ed ulteriori obblighi previsti al punto 3 del presente accordo integrativo” ma è anche stata firmata da Controparte_18 “per approvazione, per quanto occorrer possa, delle modifiche ed integrazioni aggiuntive al contratto preliminare di permuta” da considerarsi inclusivo della clausola compromissoria.

Rileva ancora la società ^{Co} che “Nella specie lo statuto indicava solo il presidente quale amministratore con poteri di rappresentanza, e dunque il sig. Persona_7 il cui nome è infatti indicato nell’atto ma che non ha però effettivamente firmato”.

Il rilievo non coglie nel segno, l’atto veniva sottoscritto da Controparte_3 “il quale agisce per sé e/o per la società Controparte_11 tramite il suo procuratore Persona_4 .

Inoltre, Persona_7 sottoscriveva il contratto sia in relazione al punto 3 che per le modifiche ed integrazioni al contratto preliminare di permuta.

§ 12. — Occorre poi esaminare la posizione di Parte_1 e Parte_2 i quali avevano proposto innanzi alla Corte di cassazione ricorso incidentale affidato a due motivi.

“1) «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) - omessa pronuncia sulla domanda di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c.». Muovendo dall’assunto che CP_1 aveva eccepito il difetto di un’accurata esegesi della disposizione contrattuale controversa (art. 3 della scrittura integrativa del 9 giugno 2003, con cui ^{Co} si era obbligata a comunicare, “con almeno 30 gg di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il Cantiere”), essendosi gli arbitri limitati ad asserire che il tenore letterale fosse chiaro e non includesse nell’obbligo di informativa la cessione delle partecipazioni sociali, si contesta alla corte d’appello di avere ritenuto l’infondatezza della suddetta

censura perché asseritamente in contraddizione con il motivo della motivazione apparente e perché asseritamente formulato in modo apodittico;

II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 2727 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.)». Si assume che, in sede di impugnazione del lodo, CP_1 aveva eccepito l'illegittimità del lodo nella parte in cui aveva affermato che “l'atto di cessione delle quote di [...] CP_9 non è stato prodotto in giudizio, né le difese delle parti hanno fatto specifici riferimenti al suo contenuto. Il Collegio rileva ancora che non è stata fornita la prova che il Cantiere fosse l'unico bene di proprietà di Controparte_9 al momento della cessione delle quote sociali”. Invero, attesa la dedotta responsabilità contrattuale, nessun onere probatorio incombeva su CP_1 che si era correttamente limitata a denunciare l'inadempimento delle controparti all'obbligo di comunicazione. Inoltre, CP_1 aveva fatto notare che la cessione delle quote di Co era un fatto pacifico che non richiedeva alcuna prova. Circa, poi, il fatto che Co fosse proprietaria di un unico asset (il cantiere), gli atti prodotti in causa ne davano amplissima evidenza, mai essendo stato contestato o eccepito il contrario da alcuna delle controparti. Tali circostanze deponevano, quindi, per la violazione degli artt. 1218, 2697, 2727 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. La corte d'appello, tuttavia, aveva ritenuto, erroneamente, che l'eccezione fosse infondata e sostanzialmente volta ad un riesame nel merito della vicenda”.

§ 13. — La Corte di Cassazione ha così stabilito “2. Il primo, di tali motivi è fondato alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

Innanzitutto, come osservato, affatto condivisibilmente, dai difensori di CP_15 e CP_16 (cfr. pag. 16 del loro controricorso), il fatto che un motivo di impugnazione sia in contrasto con una diversa e distinta ragione di impugnazione non è causa di inammissibilità, né di infondatezza, dello stesso, ben potendo la difesa articolarsi su differenti piani e livelli, tale per cui, laddove un motivo di censura sia ritenuto infondato, non per questo ne resta travolto uno differente basato su diversi presupposti di fatto e di diritto.

Ne consegue, dunque, che non può trovare seguito l'affermazione della corte capitolina che, dopo aver giudicato infondata la doglianza di CP_1 relativa alla motivazione apparente del lodo, ne ha fatto derivare, sic et simpliciter, che anche il secondo motivo di impugnazione di quest'ultima, relativo al differente aspetto della violazione dei canoni ermeneutici, fosse infondato. È palese, infatti, che, pur riconoscendosi al lodo, come opinato dalla corte suddetta, una motivazione congrua e sufficiente ai fini dell'art. 132 cod. proc. civ., ciò non esimeva comunque quel giudice dall'esaminare il differente profilo – pure dedotto da CP_1 – attinente alla violazione dei canoni interpretativi, trattandosi di censure relative ad aspetti del tutto diversi. Tanto non è avvenuto,

dovendosi configurare, pertanto, il qui denunciato vizio di omessa pronuncia su una censura legittimamente posta dalla menzionata società.

*A tanto deve aggiungersi soltanto che nemmeno può condividersi l'assunto della corte distrettuale circa l'asserita apoditticità della medesima censura. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che – come agevolmente emerge dalla lettura delle corrispondenti argomentazioni riprodotte oggi nel ricorso incidentale di **Parte_1** e **Parte_2** (cfr. pag. 16 e seguenti del loro controricorso) – la dedotta violazione, da parte degli arbitri, dei canoni ermeneutici rappresentava la parte centrale, più articolata ed estesa dell'impugnazione di **CP_1** attraverso la quale quest'ultima aveva evidenziato, in modo tutt'altro che apodittico, come il canone letterale non era idoneo a risolvere i dubbi e le perplessità circa l'effettiva volontà delle parti”.*

Il secondo motivo di ricorso veniva invece dichiarato inammissibile “*perché sostanzialmente volto ad una rivisitazione della conclusione di merito, sul punto, raggiunta e motivata dalla corte distrettuale*”.

§ 14. — A seguito di riassunzione l'oggetto del presente giudizio riguarda, per le loro posizioni, la dedotta violazione, da parte degli arbitri, dei canoni ermeneutici nell'interpretazione dell'articolo 3 della scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003.

§ 15. — Si legge in proposito nel lodo : “*c) prima in passare alla decisione della questione di diritto, il collegio ritiene di dover correttamente qualificare la natura delle operazioni per le parti hanno inteso concludere con la sottoscrizione dei tre documenti contrattuali agli: il contratto preliminare di permuta, la scrittura privata e integrativa ed il contratto definitivo di permuta nel corso del giudizio, si sono confrontate più interpretazioni in particolare è regola secondo **CP_1**, l'intento delle parti è quello di concludere una vendita del cantiere con pagamento del prezzo differito nel tempo appunto il collegio, sulla base di quanto risulta dal chiaro tenore letterale dei documenti contrattuali, ritiene che le parti abbiano voluto concludere un contratto di permuta “cantiere contro azioni” (rectius : il **Controparte_19** contro n. 250.000 azioni della Rodriguez Group S.A.), accompagnato dalla previsione di una cosiddetta opzione tutta a favore della parte che riceverà le azioni (**Controparte_2** . Opzione put, che poteva essere esercitata in due ipotesi nel caso in cui allo scadere del 48° mese dalla stipula del contratto definitivo di permuta avvenuta al 25 giugno 2003, le azioni non avessero raggiunto il valore di € 60 ad azione (art. 10 del contratto di permuta); ovvero, in caso di cessione, in tutto o in parte, del Cantiere a terzi (art. 3 della Scrittura privata integrativa). La ‘sostituzione’, dunque, di una parte delle azioni cedute (precisamente il 60% stabilito nel contratto preliminare di permuta poi portato al 65% con la Scrittura privata integrativa), con una somma di denaro (€ 60 ad azione per il numero azioni convenuto), sarebbe avvenuta solo in caso di esercizio 1000 lezione cut da parte di **Controparte_2** nelle due distinte ipotesi disciplinate*

e nei termini contrattualmente previsti.

d) Così qualificata giuridicamente l'operazione economica voluta dalle parti, Si può ora passare alla soluzione della questione di diritto sopra posta.

Si tratta di una questione di diritto che attraversa la giurisprudenza a cavallo dei due codici civili, fino ai giorni nostri e che si intreccia con la dottrina sulla persona giuridica.

L'orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'alienazione dell'intero pacchetto di azioni (o quote) non produce la trasmissione del patrimonio sociale si afferma negli anni 30 del secolo scorso sì in linea con una visione della persona giuridica sempre più improntata al dogma dell'austerità rispetto alle persone dei soci (Corte di Cassazione del Regno, Sezione I Civile, udienza 6 agosto 1935, n. 3297).

Va accentuandosi negli anni successivi all'entrata in vigore del codice civile del 1942 (Cass. Civ., sezione I, 21 luglio 1979, numero 4382).

Fino ad arrivare ai nostri giorni quando si afferma che la cessione delle quote non attribuisce al socio subentrato la proprietà di una porzione dei beni della società ne muta la titolarità degli stessi (Cass. Civ., Sezione III, 29 maggio 2012, numero 8567).

La giurisprudenza manca però operare dei distinguo, rispetto a tale indirizzo, in presenza di specifiche situazioni concrete.

Così eccola ad esempio quando le parti piccola nell'atto di cessione delle quote o delle azioni, facciamo esplicito riferimento e beni ricompresi nel patrimonio sociale, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali (Cass. Civ., sezione I, 9 settembre 2004 numero 18.181).

Ovvero quando la cessione riguardi la totalità delle quote della società proprietaria dell'immobile e il patrimonio della società sia costituito unicamente da tale immobile (Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2001, n. 4020).

e) Si può passare ora alla decisione del caso.

Senza considerare la circostanza che la stessa difesa di CP_1, nella formulazione dei relativi quesiti (n. 1 e n. 2), parla di un'equivalenza “di fatto”, non di diritto, tra cessione delle quote e cessione del cantiere, il Collegio rileva innanzitutto che, dal chiaro tenore letterale dell'art. 3 della Scrittura privata integrativa, non si può ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere in detta clausola anche la cessione delle quote di Controparte_9.

Il Collegio rileva altresì che l'atto di cessione delle quote di ISA immobiliare non è stato prodotto in giudizio, né le difese delle parti hanno fatto specifici riferimenti al suo contenuto.

Il Collegio rileva ancora che non è stata fornita la prova che il cantiere fosse l'unico bene di proprietà di Controparte_9 al momento della cessione delle quote sociali.

Pertanto, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di discostarsi dal consolidato generale indirizzo della giurisprudenza sopra ricostruito.

Il Collegio conclude dunque che la cessione della totalità delle quote della Controparte_9 posta in essere con l'atto del 19 ottobre 2006 non equivale giuridicamente alla cessione del cantiere di proprietà della stessa Controparte_9 .

Da ciò discende che non può ritenersi verificato il caso previsto dall'articolo 3 della scrittura privata integrativa del 9 giugno 2003 che, come si è detto, prevedeva la cessione in tutto o in parte del Cantiere”.

§ 16. — Osserva, in via preliminare, la Corte, che il lodo in questione è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in quanto la convenzione arbitrale è del 2003 e, pertanto, è precedente all'introduzione della novella del 2006.

Invero “*Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile*” (Cass. Sez. 2, 10/03/2023, n. 7201, Rv. 667288 - 01).

§ 17. — In particolare, veniva dedotta:

“(ii) *in via principale, nullità del lodo per violazione degli artt. 823, c. 2, n. 5 e 829, c. 1, n. 5, c.p.c., atteso che il Collegio non spiegava il motivo per il quale il tenore letterale dell'art. 3 della scrittura privata integrativa risultasse chiaro ed escludesse la possibilità di equiparare la cessione del cantiere alla cessione delle quote di Co* ;

(iii) *nullità del lodo per violazione e falsa applicazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c., i quali restituivano una ricostruzione della disposizione contenuta nell'art. 3 della scrittura integrativa non conforme a quella che gli arbitri avevano ritratto dal semplice dato letterale;*

(iv) *violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 2727 c.c. e 115 c.p.c., atteso che il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio non poteva gravare su CP_1 attesa la dedotta responsabilità contrattuale e la mancata contestazione delle controparti sulle circostanze che gli Arbitri ritenevano dubbie”.*

Deduce l'appellante che “*Nel caso di specie, il canone interpretativo letterale, contrariamente a quanto “apoditticamente” affermato dal Collegio, induce, inequivocabilmente, a ritenere che l'obbligo di informativa assunto da Co fosse correlato a qualunque vicenda circolatoria del bene: “...qualunque cessione che interesserà il cantiere”.*

Se le parti avessero voluto limitare l'informativa al puro e semplice trasferimento del bene materiale, non avrebbero sentito la necessità di utilizzare il verbo "interessare" che hanno invece usato. Quel verbo sta ad indicare che CP_1, necessariamente, doveva essere destinataria dell'informativa, anche se il trasferimento del bene si fosse attuato tramite congegni negoziali indiretti, che non avevano ad oggetto direttamente il bene in questione".

Aggiunge l'appellante che *"Nello stesso senso depone anche l'interpretazione teleologica, atteso che l'informativa preventiva assolveva alla funzione di rendere noto ad CP_1 tutte le situazioni che potevano avere un riverbero sugli equilibri contrattuali convenuti.*

Al contrario, i superiori due criteri ermeneutici inducono a ritenere che l'obbligo di informativa riguardasse ogni vicenda circolatoria che interessasse anche indirettamente il cantiere.

Da qui, l'inevitabile conclusione che Co ha scientemente violato l'obbligo di informativa preventivo convenuto all'art. 3 della scrittura integrativa del 9/06/2003".

Concludeva l'appellante affermando che *"Laddove, poi, residuasse qualche incertezza, verrebbe in soccorso il canone interpretativo/integrativo della buona fede di cui all'art. 1366 c.c."*.

§ 18. — Il motivo è fondato.

§ 19. — Occorre innanzitutto ricostruire brevemente i fatti di causa.

§ 19.1. — In data 27.02.2003 Controparte_3 e la Controparte_2 stipulavano un contratto preliminare di permuta avente ad oggetto la cessione del cantiere nautico di proprietà di quest'ultima sito in CP_4 Via Enrico Mattei 18/A a fronte di 250.000 azioni della Rodriguez Group.

Le parti attribuivano ai rispettivi beni il valore di convenzionalmente 12.750.000,00 euro talché *"nessun conguaglio sarà dovuto da una parte all'altra"*.

Nel contratto preliminare veniva previsto a favore di CNE un diritto di opzione per la vendita delle azioni ricorrendo determinate condizioni con obbligo di acquisto a carico di Parte

§ 19.2. — In data 14 marzo 2003, Par comunicava che la società che avrebbe sottoscritto il contratto definitivo di permuta sarebbe stata la Controparte_11 all'epoca partecipata al 99% dallo stesso Par, con sede in CP_4 Via Enrico Mattei, 14.

§ 19.3. — In data 9 giugno 2003, GR, la nominata Co e CNE sottoscrivevano una scrittura privata integrativa e modificativa del contratto preliminare del 27/02/03.

In particolare, l'articolo 3 di detta scrittura così stabiliva *"La Società Controparte_11 si impegna a comunicare a CNE con almeno 30 gg. Di anticipo qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il Cantiere che sarà ad essa trasferito a seguito della nomina come sopra esercitata dal signor CP_3 "L'eventuale inadempienza a tali obblighi sarà sanzionata con le modalità previste al punto 12 del contratto preliminare di permuta, salvi gli ulteriori rimedi"*.

§ 19.4. — In data 25 giugno 2003, le parti sottoscrivevano l'atto definitivo di permuta, mediante il quale la CNE trasferiva ad ^{Co} il Cantiere e, a sua volta, la ^{Co} trasferiva 250.000 azioni della Rodriguez Group SA alla CNE. Il valore di quanto ceduto era stato indicato, nel contratto notarile definitivo, in euro 10.175.000,00.

§ 19.5. — In data 19 ottobre 2006, ^{Par} ha ceduto la propria quota di partecipazione nel capitale sociale della ^{Co}, pari ad oltre il 99%, alla Yacting Investors Italy S.r.l.

Analoga cessione veniva eseguita dagli altri soci di ^{Co} per la loro quota pari all' 1%

§ 20. — Quindi tutto il capitale sociale della ^{Controparte_11} era stato ceduto da ^{Par} (per il 99%) e dagli altri soci (per l'1%) alla Yacting Investors Italy S.r.l. (a sua volta posseduta da [...] ^{Controparte_20} con socio unico).

E pacifico che detta cessione non veniva comunicata alla CNE.

Vi è contrasto tra le parti se tale cessione andasse comunicata alla CNE o meno in adempimento dell'articolo 3 della scrittura integrativa.

La soluzione negativa a tale quesito offerta nel lodo si basa sul fatto che la cessione non ha riguardato direttamente il cantiere bensì solo le quote sociali della società ^{Co} divenutane proprietaria.

Si legge nel lodo che la soluzione sarebbe stata diversa ove vi fosse stata la prova che il cantiere navale era l'unica proprietà di ^{Controparte_9} al momento della cessione delle quote.

Ma tale circostanza, oltre che non essere stata contestata, avrebbe dovuto essere provata dalla parte inadempiente ^{Co}.

Infatti *“In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”* (Cass. Sez. 6, 12/10/2018, n. 25584, Rv. 650915 - 01).

A fronte dell'allegazione del proprio inadempimento contrattuale sarebbe stato onere della ^{Co} provare di possedere altri beni.

Ciò non è avvenuto.

§ 21. — Comunque, l'interpretazione della clausola fornita dal lodo viola le regole ermeneutiche previste in tema di interpretazione dei contratti dagli articoli 1362 e segg. Cc.

Innanzitutto, essa è incongrua rispetto al tenore letterale della clausola.

Invero i contraenti non hanno fatto riferimento alla vendita del cantiere bensì a *“qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il Cantiere”*.

L'ampiezza della previsione indica che le parti hanno voluto far riferimento a qualunque cessione del cantiere a terzi, comunque attuata e, quindi, anche per il tramite della cessione di quote sociali della società proprietaria con cui veniva ottenuto lo stesso obiettivo finale.

Tale interpretazione ben si attaglia alla volontà delle parti di legare l'opzione di vendita (put), tra l'altro, alle ipotesi di cessione del cantiere che costituiva la principale garanzia per CNE.

§ 22. — La mancata comunicazione, anche ove non fosse stato previsto esplicitamente un obbligo in tal senso, sarebbe stata dovuta anche in ossequio al principio di buona fede contrattuale che impone a ciascuna delle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte.

Nel caso di specie poi tale obbligo poteva essere adempiuto semplicemente con una qualsiasi comunicazione, anche informale, inviata alla controparte.

Ciò non è avvenuto.

La mancanza di buona fede della ^{Co} e l'intento di eludere i suoi obblighi contrattuali si evince anche dalla mancata indicazione, nei bilanci della ^{Co} al 30 settembre 2003-2004-2005 e 2006, della garanzia prestata da ^{Co} a CNE ai sensi dell'art. 3 della scrittura integrativa e modificativa del contratto preliminare di permuta del 09 giugno 2003.

Osserva la Corte che *“Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento”*(Cass. Sez. 3, 14/05/2026, n. 14320, Rv. 678056 - 01).

§ 23. — Deve pertanto essere dichiarata la nullità del lodo nella parte in cui, in violazione delle regole ermeneutiche in materia di interpretazione del contratto, non ha accertato l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società ^{Co} ai sensi dell'art. 3 della scrittura integrativa e modificativa del contratto preliminare di permuta del 09 giugno 2003.

§ 24. — Nessuna responsabilità può invece essere attribuita a ^{Controparte_3} in quanto l'obbligo veniva assunto solo dalla società ^{Co} ed è pertanto irrilevante che questa fosse partecipata, in misura maggioritaria (99%), dal medesimo.

Era pertanto la società ^{Co} a dover adempiere a tale obbligo.

Superata la fase rescindente del lodo occorre quindi interrogarsi sulle conseguenze di tale inadempimento da parte di ^{Co}.

§ 25. — Invero l'attrice in riassunzione ha chiesto la risoluzione del contratto di permuta. Tale richiesta non può essere accolta.

Invero, da un lato, la clausola sull'obbligo di informativa non era contenuta nel contratto di permuta bensì in una scrittura privata integrativa la cui violazione non poteva riverberarsi sul primo.

Neppure tale violazione, riguardando una pattuizione secondaria, assume quella "importanza" richiesta dall'articolo 1455 cc per pronunciare la risoluzione.

D'altro canto, le stesse parti hanno previsto, all'ultimo comma dell'articolo 3, che *"L'eventuale inadempienza a tali obblighi sarà sanzionata con le modalità previste al punto 12 del contratto preliminare di permuta, salvi gli ulteriori rimedi"*.

Prevede l'articolo 12 del contratto preliminare che *"12. Verificandosi l'inadempienza di una Parte all'obbligo di permuta assunto con la stipula di questo Contratto, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra, a titolo di penale, la somma di € 1.000.000,00 (un milione) salvo il risarcimento del maggior danno e salvo ogni ulteriore rimedio di legge"*.

Gli appellanti non hanno dimostrato di aver subito "un maggior danno" talché la misura del risarcimento danni dovuta alla violazione dell'obbligo di informazione sarà pari ad € 1.000.000,00.

§ 26. — Su tale somma decorreranno gli interessi legali maturati dalla richiesta di cui alla lettera accomandata del 30 ottobre 2006 e sino alla data dell'effettivo pagamento.

§ 27. — *Persona_5* e la *Co* hanno, a loro volta, impugnato la parte del lodo che li ha condannati al pagamento al risarcimento danni nella misura di € 750.000,00 per violazione degli obblighi di buona fede.

Si legge in proposito nel lodo impugnato.

"6.1. Per quanto riguarda ancora la mancata comunicazione della cessione della totalità delle quote di Controparte_9 da parte del signor CP_3 e della stessa Controparte_9 il Collegio rileva tuttavia che, benché tale comunicazione non rientrasse tra gli obblighi contrattualmente previsti per le ragioni sopra illustrate essa, può farsi rientrare tra i comportamenti che sarebbe stato legittimo attendersi in una relazione come quella che si era venuta a creare tra le parti sin dall'inizio delle trattative : una relazione caratterizzata da una impronta fortemente fiduciaria, tale per cui le vicende dell'una non sarebbero state prive di riflessi.

Un tale substrato relazionale è emerso chiaramente dallo svolgimento del procedimento arbitrale e dalla documentazione acquisita agli atti dello stesso.

Si ricorda che, al momento delle trattative e poi della conclusione dell'affare', e fino alla cessione delle quote della Controparte_9 due sono stati i 'protagonisti' dell'operazione economica versata nei documenti contrattuali.

Da una parte il signor Persona_1 cui era riferibile la Controparte_2 e legale rappresentante di CP_1, dall'altra, il signor Controparte_3 artefice della Rodriguez Group S.A. e titolare del 99% delle quote di Controparte_9 ,

Dal libero interrogatorio delle parti, ricordato in narrativa, e trascritto agli atti del procedimento, emerge come l'operazione economica versata nei documenti contrattuali sia stata posta in essere dal signor Persona_1 in quanto, dall'altra parte, c'era proprio il signor CP_3 ("io ho venduto in tanto in quanto c'era Parte_5 Altrimenti non avrei venduto "). E, "in una prospettiva comunque di collaborazione" (come dichiarato dall'avv. Saverio Vaccari, procuratore speciale del signor CP_3 .

Dallo scambio di corrispondenza versato in atti, pur in un clima di tensione fra le parti a seguito della "scoperta" della cessione della totalità delle quote di Controparte_9 risulta confermata la rilevanza del rapporto personale fra i due ricordati 'protagonisti' della vicenda (cfr., in particolare, la lettera del 30 ottobre 2006, doc. 7. prod. CP_1, dove la Controparte_2 stigmatizza la mancata comunicazione della cessione delle quote di Controparte_9 'visti anche i rapporti in essere'; la lettera del 14 novembre 2006, doc. 8 prod. CP_1, con la quale il figlio del signor CP_3 Per_7 in nome e per conto del padre, propone al signor Parte_1 un incontro al fine di fornire personalmente ogni chiarimento al riguardo, "così da evitare, stanti i buoni rapporti intercorrenti da lungo tempo, ogni eventuale malinteso"; ed ancora la lettera del 17 aprile 2007, doc. 20 prod. CP_1, con la quale il signor Controparte_3 personalmente, dopo la comunicazione da parte di Controparte_2 dell'esercizio dell'opzione put, così si rivolge al signor Pt_6 "Lei è libero, beninteso di esercitare tutti i suoi diritti se questo è il suo desiderio, ma questo non è stato mai il senso delle nostre relazioni di lavoro, le quali si sono sempre svolte in un clima di cordiale fiducia).

In questa cornice di rapporti, un flusso bidirezionale di informazioni deve rappresentare una modalità normale di estrinsecazione della relazione, espressione di quella solidarietà tra le parti contrattuali che costituisce il fondamento della regola della buona fede; Se dunque lo scambio di informazioni corrisponde a ciò che ordinariamente deve accadere in un rapporto ad alto tasso di "relazionalità", maggiormente risalta la rilevanza del silenzio rispetto ad una vicenda così significativa quale la cessione della totalità delle quote di Co .

Indipendentemente dagli obblighi contrattualmente assunti, quindi, sarebbe stato corretto e ragionevole darne notizia al partner contrattuale.

Al Collegio pare inoltre del tutto ragionevole e normale che anche la stessa Controparte_9 fosse tenuta, indipendentemente da uno specifico ed espresso obbligo contrattuale, ma in base al principio di buona fede a comunicare a Controparte_2 il totale mutamento della propria compagine sociale.

Il Collegio ritiene pertanto di dover sanzionare una simile violazione del principio di buona fede, facendo dalla stessa discendere di per sé, un danno risarcibile a carico del signor CP_3

CP_3 e di CP_12 , e a favore di CP_1 (Cass. Civ., Sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28056).
Danno che il Collegio ritiene di quantificare, in via equitativa, in € 750.000,00, da porsi solidalmente a carico del signor Parte_7 di CP_12 , nella misura del 50% ciascuno”.

Deducono gli appellanti incidentali che erroneamente il Collegio aveva ritenuto la violazione della buona fede in assenza di uno specifico obbligo cui ricollegarla.

Le deduzioni sono fondate.

Invero, come evidenziato in precedenza, la mancata osservanza dell’obbligo informativo costituisce un inadempimento contrattuale con conseguente obbligo di risarcire il danno.

Non può esservi quindi una duplicazione del risarcimento danni per violazione dell’obbligo di buona fede.

§ 28. — In conclusione, dichiarata la parziale nullità del lodo, l’appello principale e quelli incidentali, devono essere accolti e, per l’effetto la Controparte_4 deve essere condannata a pagare a Parte_1 e Parte_2 la somma di complessivi € 1.000.000,00 oltre agli interessi legali maturati dalla richiesta di cui alla lettera accomandata del 30 ottobre 2006 e sino alla data dell’effettivo pagamento.

Deve essere invece annullata la condanna di Controparte_3 e della Co al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di complessivi € 750.000,00, in favore di Parte_1 e Parte_2

Debbono inoltre respingersi le ulteriori domande proposte nei confronti delle altre parti.

§ 29. — Possono compensarsi le spese di lite di tutti gradi relativamente posizioni delle parti rimaste contumaci ed alla posizione di Controparte_6 rimasto sostanzialmente estraneo ai fatti di causa.

§ 30. — Per quanto concerne invece i rapporti tra Controparte_4 ed Parte_1 e Parte_2 le spese dei tre gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 520.001 a € 1.000.000), applicando i valori medi, come segue:

Giudizio innanzi alla Corte d’Appello

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 7.644,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 26.155,00 e € 2.529,00 per spese

Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 6.449,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 4.238,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.318,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 14.005,00 ed € 3.372,00 per spese

Giudizio innanzi alla Corte d'Appello

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 7.644,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 26.155,00

L'accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali impone la rideterminazione delle spese del procedimento arbitrale, come liquidate dal Collegio arbitrale, che vanno poste interamente a carico della soccombente Controparte_4

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 e di quelli incidentali proposti da Controparte_3 e Controparte_4 avverso il lodo arbitrale rituale, reso dai Prof.ri Avv.ti Andrea Di Porto (Presidente), Guido Alpa (Arbitro), Natalino Irti (Arbitro), depositato in data 29/06/15, così provvede :

1. dichiara la parziale nullità del lodo ed in accoglimento sia dell'appello principale che di quelli incidentali così provvede :
 - a) condanna la Controparte_4 a pagare a Parte_1 e Parte_2 la somma di € 1.000.000,00 oltre agli interessi legali maturati dalla richiesta di cui alla lettera accomandata del 30 ottobre 2006 e sino alla data dell'effettivo pagamento;
 - b) annulla la condanna di Controparte_3 e della Co al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di complessivi € 750.000,00, in favore di Parte_1 e Parte_2
 - c) respinge le ulteriori domande proposte nei confronti delle altre parti;
2. Condanna la Controparte_4 a rifondere a Parte_1 e Parte_2 le spese di lite che liquida, per il primo giudizio di appello, in complessivi € 26.155,00 per compensi € 2.529,00 per spese, in € 14.005,00 per compensi per il giudizio di legittimità ed € 3.372,00 per spese ed € 26.155,00 per il presente grado oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Pone le spese del procedimento arbitrale interamente a carico

della soccombente

Controparte_4

Spese compensate

relativamente alla posizione delle altre parti per tutti i gradi.

Così deciso in Roma il 15 luglio 2026.

Il Presidente estensore

Antonio Perinelli